

CAMERA DEI DEPUTATI N. 437

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE LUCA

Modifica all'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di proroga della durata dell'agevolazione contributiva per l'occupazione nelle aree svantaggiate del territorio nazionale

Presentata il 24 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stata introdotta un'agevolazione contributiva finalizzata a salvaguardare l'occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese e costituita da uno sconto sui contributi previdenziali complessivi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti, pari ad uno sgravio del 30 per cento fino al 2020.

Obiettivo di tale decontribuzione è, ovviamente, la tutela dei livelli occupazionali, ovvero la riduzione degli effetti negativi determinati dall'epidemia di COVID-19 sul lavoro dipendente, soprattutto in aree del Paese già caratterizzate da situazioni di disagio socio-economico.

Più precisamente, la misura denominata « Decontribuzione Sud » è un esonero contributivo parziale dei contributi previden-

ziali complessivamente dovuti dai datori di lavoro salvo, quelli del settore agricolo, e con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), applicabile a tutti i contratti di lavoro dipendente, con l'esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle seguenti regioni considerate aree svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Successivamente, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo di cui sopra, sottoponendolo comunque alla previa autorizzazione della Commissione europea e prevedendo una riduzione dell'aliquota di esonero che scende, dopo l'anno 2025, al 20 per cento

per gli anni 2026 e 2027 e al 10 per cento per gli anni 2028 e 2029.

La proroga della predetta agevolazione, soggetta all'approvazione della Commissione europea che in un primo momento aveva consentito il finanziamento dell'agevolazione solo fino al 30 giugno 2022, è stata successivamente estesa al 31 dicembre 2022 per contenere gli effetti negativi dovuti alla guerra in Ucraina.

Si ricorda, inoltre, che con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022 l'INPS ha fornito le istruzioni operative per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2022.

Tuttavia, al fine di consentire la piena operatività dell'agevolazione nel citato periodo, le Autorità italiane hanno notificato la misura alla Commissione europea l'8 giugno scorso, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022 recante « Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina » (cosiddetto *Temporary Crisis Framework*).

Da una prima analisi degli effetti della misura sulla macroregione del Sud rispetto alle regioni del Nord emerge un impatto occupazionale positivo dell'incentivo, di cui si rende pertanto necessario estendere gli effetti temporali.

Tutto ciò premesso, considerata la permanenza del *gap* economico-sociale tra il Sud e il Nord, dovuta al prolungamento della recessione economica per effetto della pandemia di COVID-19, ulteriormente aggravata dalla guerra in atto tra la Russia e l'Ucraina e dal connesso vertiginoso innalzamento dei prezzi dell'energia e dell'inflazione, si rende ineludibile la richiesta delle competenti istituzioni nazionali alla Commissione europea di approvare la reiterazione temporale della predetta agevolazione, già prevista dal legislatore nazionale con la legge di bilancio 2021, confermando l'aliquota di riduzione del 30 per cento per tutta la durata già prevista dalla legge n. 178 del 2020, senza dare luogo alle progressive riduzioni, che ne vanificherebbero, di fatto, gli effetti positivi fin qui prodotti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2029 ».

2. Al comma 161 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole da: « , modulato come segue » fino alla fine del comma sono soppresse.



19PDL0009790